

***AS2630 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,***

***recante proroga e definizione di termini***

***PROPOSTE DI EMENDAMENTI***

Conferenza Unificata

***Roma, 19 gennaio 2017***

*PROROGA PER STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLE PROVINCE*

***Dopo l’articolo 1, comma 3 è inserito il seguente:***

3bis. All’articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

* le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
* le parole “anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “anche nel caso di mancato rispetto nell’anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”.

*MOTIVAZIO*NE

*L’emendamento ha l’obiettivo di consentire la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per Province e città metropolitane, per garantire il pieno funzionamento dei relativi servizi, ad oggi garantito proprio da personale con contratto flessibile.*

*PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLE PROVINCE E MANCATO SALDO FINANZA PUBBLICA*

***L’articolo 1, comma 3 è così riformulato:***

All’articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017” e le parole “del patto di stabilità interno” sono soppresse

*MOTIVAZIO*NE

*L’emendamento ha l’obiettivo di consentire una maggiore efficacia delle proroghe previste dall’articolo 1, comma 3.*

*Infatti la norma che consente alle Province di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato per Province e città metropolitane, viene limitato dalla previsione che questo sia consentito solo per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno (che per il 2016 è riferito al saldo di finanza pubblica). Poiché per il 2016 il rispetto del saldo non negativo di finanza pubblica è stato impossibile da conseguire per via dell’applicazione degli avanzi al bilancio 2016, è necessario eliminare tale condizionamento per dare effettiva efficacia alla proroga.*

BILANCIO SOLO ANNUALE/APPLICAZIONE AVANZI

***Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:***

**Art. 5-bis**

**Norme per assicurare l’equilibrio di bilancio di province e città metropolitane**

1. All’art. 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole “Per l’esercizio 2016” sono sostituite dalle seguenti “Per gli esercizi 2016 e 2017”. Conseguentemente, alla lettera a) le parole “Per la sola annualità 2016” sono sostituite dalle seguenti “Per le annualità 2016 e 2017”

*MOTIVAZIONE*

*Al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle Province e delle Città metropolitane, la proposta mira ad agevolare la programmazione finanziaria dell’esercizio 2017.*

*La proposta normativa estende al 2017 la facoltà già prevista nel 2016 per province e città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione annuale, anziché almeno triennale come previsto dall’armonizzazione contabile. Dà inoltre la possibilità di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato per il mantenimento degli equilibri finanziari, a causa della grave crisi finanziaria e dell’incertezza normativa del comparto. Tale facoltà era già stata prevista per l’annualità 2016.*

ALLEGATO SALDO FINANZA PUBBLICA

***Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:***

**Art. 5-bis**

**Norme per assicurare l’equilibrio di bilancio di province e città metropolitane**

1. All’art. 1, comma 712bis, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all’articolo 1 comma 468, della medesima legge”

*MOTIVAZIONE*

*Al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle Province e delle Città metropolitane, la proposta mira ad agevolare la programmazione finanziaria dell’esercizio 2017.*

*La proposta normativa estende al 2017 la deroga già in vigore nel 2016 relativa all’obbligo del rispetto del saldo di competenza in fase previsionale. Conseguentemente, le province e le città metropolitane non sono tenute alla presentazione dell’allegato attestante il rispetto del saldo in occasione del bilancio di previsione.*

*GESTIONE PROVVISORIA*

***Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:***

**Art. 5-bis**

### Disciplina dell’esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane.

1. All’articolo 1-*ter* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l’anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2016”.

*MOTIVAZIONE*

*La disposizione già introdotta dal dl 78/2015 permetteva di assicurare un’ordinata gestione dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria anche in assenza di un bilancio pluriennale che per le note difficoltà finanziarie delle Città metropolitane e delle Province tali enti potevano non redigere.*

*La norma proposta assicura tale possibilità anche per l’anno 2017.*

*PROROGA PER UTILIZZO FPV 2015*

***Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:***

**Art. 5-bis**

###  Termine per l’approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell’utilizzo del FPV 2015

1. All’art. 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole “e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017” sono soppresse.

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento elimina la condizione di approvazione anticipata del bilancio di previsione per poter assicurare la continuità degli appostamenti nel Fondo pluriennale vincolato 2016 (FPV) nel caso di mancato perfezionamento entro il 31 dicembre degli affidamenti delle opere previste. La facilitazione prevista dalla norma è rivolta, molto opportunamente, a far fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà verificatasi nel corso del 2016, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni), che ha comportato il rallentamento degli iter di gara, determinando in molti casi l’esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Trattandosi di una difficoltà oggettiva, si ritiene che la possibilità di mantenere le risorse già confluite nel FPV non possa essere vincolata ad un anticipo dei tempi di approvazione di bilancio.*

*In ogni caso, anche volendo mantenere una condizione più restrittiva, la norma dovrebbe far riferimento ad una data anticipata, non assoluta ma correlata al termine per l’approvazione del bilancio, che potrebbe essere prorogato (“e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l’ultimo giorno del mese precedente mese quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione”).*